



Regolamento delle Classificazioni

FITRI

SETTORE PARATRIATHLON



Sommario

Parte 1 – TUTELA SANITARIA.....	3
Art. 1 Norme generali.....	3
Art. 2 Tutela sanitaria atleti agonisti e non agonisti con disabilità motoria, visiva e intellettiva relazionale.....	3
Art. 3 Documentazione per l'accesso alla visita di idoneità agonistica.....	3
Art. 4 Non idoneità allo sport agonistico.....	3
Art. 5 Atleti-guida	4
Parte 2 – LE CLASSIFICAZIONI	4
Art. 6 Principi generali	4
Art. 7 Eleggibilità a competere	4
Art. 8 La classificazione.....	4
Art. 9 Obblighi degli atleti.....	4
Parte 3 – I CLASSIFICATORI.....	5
Art.10 I classificatori	5
Art. 11 Albo federale dei Classificatori	5
Art. 12 Obblighi dei Classificatori	5
Art. 13 Il Classificatore senior	5
Art. 14 Il Classificatore Junior	5
Parte 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE	6
Art. 15 Referente Nazionale per le Classificazioni.....	6
Art. 16 La Commissione classificatrice	6
Art. 17 Il Capo Classificatore.....	6
Parte 6 – PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE	7
Art. 18 Procedura di classificazione dell'Atleta	7
Art. 19 Istruttoria documentale	7
Art. 20 Responsabilità della Commissione Classificatrice	7
Art. 21 Visita di classificazione per la disabilità fisica.....	8
Art. 22 Visita di classificazione per la disabilità visiva	9
Art. 23 Visita di classificazione per la disabilità intellettiva relazionale	9
Parte 7 – STATUS DI CLASSIFICAZIONE.....	9
Art. 24 Lo status.....	9
Art. 25 Status Nuovo (N).....	9
Art. 26 Status Confermato (C)	10
Art. 27 Status Rivedibile – (R)	10
Art. 28 Status Rivedibile a data stabilita (RFD).....	10
Art. 29 Status Non Eleggibile (NE)	10

Art. 30 Status Classificazione Non Completata	11
Parte 8 – RICORSI e APPELLI	11
Art. 31 Soggetti legittimati al ricorso.....	11
Art. 32 Ricorso durante la classificazione.....	11
Art. 33 Ricorso fuori classificazione.....	12
Art. 34 Appello a seguito di ricorso	12
Parte 9 – ATTIVITA' POST CLASSIFICAZIONE.....	13
Art. 35 Revisione dello status assegnato	13
Art. 36 Cambio dei criteri e delle regole internazionali.....	13
Art. 37 Atleti con disabilità multiple.....	13
Art. 38 Notifiche e documentazione	13
Parte 10 – DOCUMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE	14
Art. 39 Documenti per la classificazione della disabilità motoria	14
Art. 40 Documenti per la classificazione della disabilità visiva	14
Art. 41 Documenti per la classificazione della disabilità intellettiva relazionale	14
Parte 11 – LE CLASSI SPORTIVE.....	15
Art. 42 Classi sportive della disabilità fisica.....	15
Art. 43 Classi sportive della disabilità visiva	16
Art. 44 Classi sportive della disabilità intellettiva relazionale	16
Allegato 1.....	17
MODULO di Ricorso avverso le decisioni della Commissione Classificatrice	17
Allegato 2.....	18
MODULO Richiesta di riclassificazione	18
Allegato 3.....	19
MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità fisica	19
Allegato 4.....	20
MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità visiva.....	20
Allegato 5.....	21
MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità intellettiva e relazionale	21

Parte 1 – TUTELA SANITARIA

Art. 1 Norme generali

1. Obiettivo del presente Regolamento è la determinazione delle condizioni idonee per consentire l'avviamento e la pratica della disciplina sportiva del Paratriathlon da parte di atleti con disabilità fisica e/o sensoriale e/o intellettiva relazionale.
2. Gli atleti tesserati alla FITRI sono tenuti all'osservanza delle Norme vigenti in materia di tutela della salute riguardanti l'attività sportiva e alle regole di Classificazione previste da World Triathlon con le integrazioni FITRI. Nessuna attività, né di allenamento né di competizione, può essere svolta da atleti privi della specifica documentazione richiesta in corso di validità.
3. Le Società sportive sono tenute a conservare per 5 anni, sotto la propria responsabilità, le documentazioni di cui sopra.

Art. 2 Tutela sanitaria atleti agonisti e non agonisti con disabilità motoria, visiva e intellettiva relazionale

1. Le attività di avviamento al Paratriathlon svolte presso le strutture convenzionate con il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP) quali Istituti Scolastici e Universitari, Unità spinali e Centri di riabilitazione, ecc., sono da considerarsi attività sportiva non agonistica per la quale è richiesto il Certificato di idoneità sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 23-04-2013 (Decreto Balduzzi). I certificati per l'attività sportiva non agonistica dovranno essere rilasciati dai medici di medicina generale (medici curanti) e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport.
2. Le attività che comportano la partecipazione a competizioni territoriali (di livello provinciale e regionale), nazionali o internazionali, nelle quali sono presenti Ufficiali di Gara e che si svolgono sotto il controllo della FITRI richiedono la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi del D.M. 04-03-1993.
3. All'atto del tesseramento annuale le Società Sportive devono specificare il tipo di attività (non agonistica o agonistica) svolta da ogni proprio tesserato e a comunicare alla FITRI eventuali variazioni.

Art. 3 Documentazione per l'accesso alla visita di idoneità agonistica

1. E' possibile iniziare la pratica sportiva agonistica del Paratriathlon a partire dalla stagione sportiva nella quale il soggetto compirà il 14° anno di età.
2. In occasione degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica, l'atleta dovrà presentarsi munito di:
 - a. certificazione di disabilità, o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile della disabilità.
 - b. Eventuale documentazione integrativa richiesta dal RNC in fase di istruttoria documentale.

Art. 4 Non idoneità allo sport agonistico

1. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari sia emesso un giudizio di non idoneità (temporanea o definitiva) alla pratica agonistica del Paratriathlon, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio è comunicato entro 15 giorni all'interessato, al competente Ufficio Regionale e alla Commissione Medica Regionale d'Appello prevista dal D.M. 04.03.93.
2. Alla Società Sportiva di appartenenza è comunicato il solo esito negativo, senza la diagnosi. Avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta Commissione Regionale d'Appello. La Commissione, composta di Medici Specialisti in Medicina dello Sport, Medicina interna, Cardiologia, Ortopedia e Medicina legale può avvalersi, riguardo ai singoli casi da esaminare, della consulenza di Sanitari in possesso di altre specializzazioni.

Art. 5 Atleti-guida

1. Gli Atleti-Guida, che accompagnano in gara gli Atleti ipovedenti o non vedenti, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dai D.M. del 18.02.82.

Parte 2 – LE CLASSIFICAZIONI

Art. 6 Principi generali

1. Il presente Regolamento:
 - a. Si applica in combinato al Regolamento Tecnico di Paratriathlon e delle rispettive norme attuative dell'attività federale.
 - b. Stabilisce le norme per l'attribuzione della classificazione funzionale agli atleti.
 - c. Deve essere aggiornato in armonia con le decisioni assunte dagli organismi internazionali di riferimento.
 - d. Può essere oggetto di modifica mediante delibera del Consiglio Federale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 7 Eleggibilità a competere

1. Ogni atleta, al fine di poter gareggiare nelle competizioni FITRI, deve avere una disabilità permanente, congenita o acquisita, che sia inserita negli specifici elenchi riportati nei documenti ufficiali di World Triathlon. Le disabilità non presenti negli elenchi non sono considerate eleggibili (vedi <https://www.triathlon.org/paratriathlon/categories> World Triathlon)
2. In deroga alle norme internazionali sulle Classificazioni, la FITRI, esclusivamente nelle competizioni di livello nazionale, può prevedere l'eleggibilità a tipologie di disabilità non presenti nel Regolamento World Triathlon.

Art. 8 La classificazione

1. La classificazione funzionale:
 - a. Definisce chi è eleggibile per la pratica sportiva agonistica del Paratriathlon.
 - b. Suddivide gli atleti in classi sportive dove sia minimizzato l'impatto delle diverse disabilità e il confronto agonistico risulti il più equo possibile.
 - c. Si definisce "nazionale" quando viene attribuita da una Commissione Classificatrice nazionale regolarmente convocata dalla FITRI ed ha validità per tutte le gare organizzate dalla stessa Federazione.
 - d. Si definisce "internazionale" quando viene attribuita da una Commissione Classificatrice internazionale regolarmente convocata da World Triathlon. In caso di difformità con la classificazione nazionale prevale quella internazionale e deve essere recepita anche in ambito nazionale.
2. E' compito delle FITRI organizzare, nei modi e nei tempi più idonei, le sessioni di visite di classificazione nazionale.

Art. 9 Obblighi degli atleti

1. E' fatto obbligo agli atleti di:
 - a. Partecipare alla visita di classificazione in "buona fede" e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel regolamento di World Triathlon (vedi https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_ParaClassificationRule_2022.pdf).
 - b. Informare in maniera corretta e completa il personale preposto alla visita riguardo la propria disabilità e le proprie condizioni di salute.
2. Qualora un atleta si presenti alla visita di classificazione con un accompagnatore, quest'ultimo dovrà cooperare in ogni modo per consentire lo svolgimento corretto dell'intera procedura. Il nominativo

dell'accompagnatore e l'eventuale ruolo societario ricoperto dallo stesso verranno riportati sulla scheda di classificazione.

Parte 3 – I CLASSIFICATORI

Art.10 I classificatori

1. Vengono definiti Classificatori tutti coloro che al superamento di uno specifico percorso formativo abbiano ottenuto tale riconoscimento.
2. I Classificatori vengono suddivisi in:
 - a. Nazionali – se inseriti nell'Albo nazionale dei Classificatori FITRI, di seguito disciplinato.
 - b. Internazionali – se inseriti nell'Albo dei Classificatori di World Triathlon.
3. La FITRI riconosce, mediante delibera del Consiglio Federale, l'Albo nazionale dei Classificatori Federali. Il requisito per l'ingresso all'Albo è l'acquisizione di un riconoscimento internazionale, oppure di un brevetto nazionale specifico. L'appartenenza all'Albo è subordinata al regolare tesseramento alla FITRI ed è il requisito per poter essere convocati quali membri delle Commissioni classificatrici.

Art. 11 Albo federale dei Classificatori

1. Nell'Albo federale i Classificatori vengono distinti in:
 - a. Classificatori Senior
 - b. Classificatori Junior
2. All'inizio di ogni quadriennio paralimpico la FITRI può definire un piano di aggiornamento dei brevetti.
3. Il Consiglio Federale può disporre in qualsiasi momento la sospensione del brevetto di Classificatore.
4. La sospensione del brevetto è prevista nei seguenti casi:
 - a. Incompatibilità dei ruoli ai sensi dello Statuto Federale;
 - b. Mancata partecipazione ai Corsi di aggiornamento;
 - c. Reiterata indisponibilità ad almeno 3 convocazioni, anche non consecutive, nel corso della stessa stagione sportiva;
 - d. Violazioni sanzionate da parte degli Organi di Giustizia Federale.

Art. 12 Obblighi dei Classificatori

1. E' fatto obbligo ai Classificatori di:
 - a. Mantenersi in continuo aggiornamento rispetto al presente Regolamento e alle conoscenze generali nell'ambito delle Classificazioni;
 - b. Garantire la privacy rispetto ai dati sensibili di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del presente ruolo;
 - c. Attuare l'iter procedurale previsto favorendo la comunicazione con tutte le parti coinvolte nella procedura di classificazione;
 - d. Mantenere la massima riservatezza in merito ai contenuti e ai procedimenti oggetto delle classificazioni.

Art. 13 Il Classificatore senior

1. Il Classificatore Senior è un tesserato appartenente all'Albo dei Classificatori, di comprovata esperienza nello svolgimento di tale ruolo come da art. 14 del presente Regolamento.
2. Il conseguimento del brevetto di Classificatore Nazionale acquisito in un corso internazionale organizzato da World Triathlon attribuisce automaticamente la qualifica di Classificatore senior.

Art. 14 Il Classificatore Junior

Il Classificatore Junior è un tesserato nell'Albo dei Classificatori, neo-brevettato o con riconoscimento *ope legis* del Consiglio federale. Per poter passare alla categoria Classificatori Senior deve maturare adeguata

esperienza, tramite partecipazione ad almeno 2 Commissioni di classificazione insediate dalla FITRI in tempi diversi.

Parte 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE

Art. 15 Referente Nazionale per le Classificazioni

1. All'inizio di ogni quadriennio paralimpico il Consiglio Federale nomina, su base quadriennale, il Referente Nazionale per le Classificazioni, di seguito RNC.
2. Il RNC è un tesserato FITRI che può essere scelto anche al fuori dell'Albo nazionale dei Classificatori, ma è comunque persona di comprovata esperienza in tale ambito.
3. Al RNC spetta il compito di coordinare le attività connesse alle classificazioni, compreso lo studio di tematiche specifiche, l'aggiornamento dei Classificatori e del Regolamento, sotto la supervisione della Segreteria Federale.
4. Il RNC può proporre al Consiglio Federale la nomina di ulteriori Classificatori ai quali delegare specifiche mansioni.
5. Il ruolo di RNC è compatibile con il ruolo di Classificatore o di Tecnico nazionale.
6. Il RNC è l'unico che può assegnare ai nuovi tesserati la **Classificazione provvisoria** ed il relativo **Status N**.
7. Il RNC propone lo svolgimento delle visite di classificazione dopo aver esaminato la documentazione istruttoria, se necessario anche in consulto con un Classificatore Senior, presentata per ciascun tesserato, indicando alla Segreteria Generale i Classificatori da convocare.

Art. 16 La Commissione classificatrice

1. La Commissione classificatrice ha il compito di svolgere le visite di classificazione. E' convocata dalla Segreteria Generale su proposta del RNC.
2. Una Commissione classificatrice è validamente insediata quando è composta da:
 - a. Almeno 2 Classificatori, dei quali 1 senior, inseriti nell'Albo per le disabilità fisiche;
 - b. Almeno 1 Classificatore senior per le disabilità visive e intellettuale-relazionali.
3. Solo in circostanze eccezionali, riconosciute formalmente dalla Segreteria Generale, una Commissione per le disabilità fisiche può essere composta da 1 solo Classificatore, a condizione che quest'ultimo sia un Classificatore senior di comprovata esperienza tecnica; in tale situazione verrà attribuita la classe sportiva con status R.
4. Nell'ambito della Commissione classificatrice il RNC individuerà il Capo Classificatore della Commissione stessa.

Art. 17 Il Capo Classificatore

1. Il Capo Classificatore ha il compito di presenziare e coordinare le attività di classificazione, in particolare:
 - a. Gestire il planning delle classificazioni che viene predisposto dalla Segreteria Federale;
 - b. Supervisionare le attività dei Classificatori e verificare che tutte le norme del presente Regolamento vengano rigorosamente applicate;
 - c. Gestire e coordinare le attività connesse ad eventuali ricorsi;
 - d. Interagisce come riferimento ufficiale con gli Organi federali, gli Organizzatori dell'evento sportivo e gli Ufficiali di gara riguardo le attività di Classificazione delle quali è responsabile;
 - e. Ha il compito di predisporre il verbale delle classificazioni effettuate e trasmetterlo alla Segreteria Federale;
 - f. Ha il compito di trasmettere alla Segreteria Federale tutta la documentazione prodotta in occasione di ogni singola visita e inserire copia dematerializzata come previsto dalle indicazioni della Segreteria Federale.
2. Nel caso di insediamento di più di una Commissione di Classificazione il Capo Classificatore sarà unico per tutte le Commissioni.

Parte 6 – PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 18 Procedura di classificazione dell'Atleta

1. La procedura di classificazione dell'atleta è l'iter istruttorio e medico-funzionale che si attiva per assegnare all'atleta la **classe sportiva** e lo **status** di classificazione.
2. La procedura di classificazione prevede le seguenti fasi:
 - a. Istruttoria documentale – Valutazione iniziale della disabilità dell'atleta rispetto alle condizioni di eleggibilità per competere in sport paralimpico.
 - b. Valutazione dell'istruttoria documentale – Analisi della documentazione e valutazione della disabilità rispetto ai parametri minimi stabiliti per la disciplina Paratriathlon.
 - c. Visita di classificazione – Assegnazione della classe sportiva e del relativo status.

Art. 19 Istruttoria documentale

1. All'atto del tesseramento FITRI la Società sportiva di appartenenza deve presentare la seguente documentazione:
 - a. Medical Diagnostic Form (MDF) compilato e certificato da un Medico;
 - b. Certificato di invalidità con diagnosi esplicitata (senza omissis).
2. La FITRI si riserva, attraverso il RNC, una volta acquisiti i documenti prescritti, di richiedere ulteriore documentazione medico-sanitaria relativa alla condizione di disabilità utile alla procedura di classificazione.
3. Il RNC acquisiti tutti i documenti necessari procede ad una valutazione d'ufficio per stabilire se l'Atleta ha una condizione di disabilità che rientri o meno tra quelle eleggibili per competere nel Paratriathlon.
4. Il RNC, qualora ritenga eleggibile d'ufficio l'Atleta, autorizza l'effettuazione della visita di classificazione assegnando una classe sportiva provvisoria con status "N".

Art. 20 Responsabilità della Commissione Classificatrice

1. La Commissione Classificatrice ha la responsabilità di condurre la procedura di classificazione di un Atleta, in particolare deve:
 - a. Verificare che l'atleta rientri nei parametri definiti dai Criteri Minimi di eleggibilità previsti per la propria condizione di disabilità (vedi Appendici 1 e 2 del Regolamento internazionale delle Classificazioni);
 - b. Verificare le possibilità funzionali per l'esecuzione dei movimenti necessari alla pratica del Paratriathlon;
 - c. Effettuare, se necessario, le osservazioni in gara degli atleti con disabilità fisica.
2. Ogni visita di classificazione si conclude attribuendo all'atleta una classe sportiva e uno status di classificazione. Qualora, per vari motivi, ciò non risulti possibile, all'atleta viene assegnato lo status di "CNC" di cui all'art. 30, indicando le motivazioni di tale decisione nel verbale di classificazione. In tale condizione l'atleta è autorizzato a partecipare alle competizioni con la classe sportiva assegnata in via transitoria, ma dovrà sottoporsi a nuova visita di classificazione alla prima occasione utile.
3. Fatta eccezione per l'eventuale fase di "osservazione in gara" riguardante gli atleti con disabilità fisica, la visita di classificazione deve svolgersi in ambiente riservato, in situazione di tranquillità e fuori competizione. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la massima serenità degli atleti, dei loro accompagnatori e del personale preposto all'effettuazione delle rilevazioni.
4. Nel caso di atleti che presentino due disabilità delle quali una abbia caratteristiche di eleggibilità e l'altra no, la Commissione Classificatrice dovrà esaminare la disabilità eleggibile e l'impatto sulla pratica della disciplina sportiva che questa comporta.
5. Qualora si registrassero condizioni di non raggiungimento dei Criteri minimi di disabilità all'atleta verrà assegnata la classe e lo status di Non Eleggibile (NE).

Art. 21 Visita di classificazione per la disabilità fisica

1. Visita in ambulatorio

- a. La visita di classificazione è effettuata da una Commissione Classificatrice convocata ai sensi dell'art. 16.1 del presente Regolamento.
- b. Durante la visita di classificazione è consentito all'atleta di avere al proprio seguito un accompagnatore, il quale potrà anche non essere un tesserato FITRI. Gli atleti minorenni possono essere accompagnati da un genitore/tutore non tesserato.
- c. L'accompagnatore ha la funzione di supporto all'atleta nel fornire adeguate informazioni alla Commissione.
- d. L'atleta deve sottoscrivere, prima dell'inizio della visita, la policy di effettuazione della visita stessa.
- e. L'atleta deve presentarsi alla visita di classificazione munito di documento d'identità in corso di validità.
- f. L'atleta deve presentarsi munito di tutti gli ausili e attrezzature che utilizza in gara, compresi costume e divisa da gara.
- g. L'atleta deve comunicare, con massima trasparenza, l'eventuale uso di farmaci.
- h. L'atleta deve offrire la massima collaborazione ad ogni richiesta che viene avanzata dai Classificatori.
- i. I Classificatori baseranno la loro valutazione acquisendo tutti gli elementi che riterranno più utili: documentazione medica, valutazione clinica e funzionale, immagini fotografiche, video, ecc.
- j. Qualora la Commissione Classificatrice riterrà esaustivi, ai fini della classificazione, tutti gli elementi acquisiti, assegnerà la classe sportiva e attribuirà uno status di cui alla Parte 7 del presente Regolamento.
- k. Qualora, viceversa, la Commissione Classificatrice non ritenesse esaustivi tutti gli elementi acquisiti nella fase ambulatoriale, potrà disporre un supplemento di indagine mediante l'osservazione in competizione dell'atleta, assegnando una classe sportiva temporanea, come meglio specificato nel comma seguente.

2. Osservazione in competizione degli atleti con disabilità fisica

- a. L'atleta per il quale la Commissione Classificatrice intende procedere alla fase di "osservazione in gara" verrà autorizzato a competere (sul verbale di competizione verrà indicata la sigla OA – Observation Assesment), con la classe sportiva "temporanea" assegnata dalla Commissione stessa al termine della visita ambulatoriale, fino a quando la Commissione Classificatrice non avrà attribuito la classe sportiva e lo status di classificazione. In caso di conferma della classe sportiva assegnata in via temporanea, l'atleta verrà registrato regolarmente nella classifica finale della competizione; in caso di assegnazione di classe sportiva diversa da quella temporanea l'atleta dovrà essere inserito nella classifica finale della competizione nella nuova classe di assegnazione. Non potrà però concorrere per l'assegnazione di eventuali titoli e/o per l'assegnazione di punteggi.
- b. Qualora non fosse stato possibile, per vari motivi, l'osservazione ovvero il completamento della fase di osservazione in gara, l'atleta continuerà a competere con la classe sportiva "temporanea" fino a quando la Commissione Classificatrice non avrà completato adeguatamente la procedura.
- c. Quando l'osservazione in competizione evidenzia:
 - i. incongruenze tra le valutazioni della visita ambulatoriale e le valutazioni tecniche in situazione competitiva e non; e/o
 - ii. che l'atleta, dietro valutazione discrezionale dei componenti la Commissione Classificatrice, ha gareggiato non esprimendo le sue massime potenzialità;

la Commissione Classificatrice ha la facoltà di ricominciare da capo la procedura di classificazione e/o di ripetere, nell'eventualità la ritenesse opportuna, la fase di osservazione in gara al primo evento sportivo utile.

3. Le decisioni della Commissione di Classificazione dopo l'osservazione in gara hanno effetto immediato e applicabile alla competizione nella quale è stata effettuata l'osservazione dell'atleta.

Art. 22 Visita di classificazione per la disabilità visiva

1. La visita di classificazione si svolge "d'ufficio", mediante la valutazione della documentazione trasmessa a cura della Società Sportiva di appartenenza dell'atleta.
2. Il Classificatore è tenuto ad esaminare la documentazione dell'atleta che gli verrà trasmessa dal RNC.
3. Il Classificatore ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a supporto o integrazione, al fine di completare adeguatamente la procedura di classificazione.
4. Al termine dell'analisi documentale la Commissione assegnerà all'atleta la classe sportiva e lo status secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 23 Visita di classificazione per la disabilità intellettiva relazionale

1. La visita di classificazione si svolge "d'ufficio", mediante la valutazione della documentazione trasmessa a cura della Società Sportiva di appartenenza dell'atleta.
2. Il Classificatore è tenuto ad esaminare la documentazione dell'atleta che gli verrà trasmessa dal RNC.
3. Il Classificatore ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a supporto o integrazione, al fine di completare adeguatamente la procedura di classificazione.
4. Al termine dell'analisi documentale la Commissione assegnerà all'atleta la classe sportiva e lo status secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Parte 7 – STATUS DI CLASSIFICAZIONE

Art. 24 Lo status

1. Il conferimento dello status è finalizzato a stabilire se la classificazione dell'atleta è definitiva o necessita di revisioni.
2. Il RNC, sulla base della valutazione documentale istruttoria, stabilisce se l'atleta può essere sottoposto a visita di classificazione, in tal caso attribuisce allo stesso lo status **N** (Nuovo).
3. La Commissione Classificatrice, alla conclusione della procedura di classificazione, assegnerà all'atleta la classe sportiva e il relativo status, che può essere:
 - a. C – Confermato
 - b. R – Rivedibile
 - c. FRD – Rivedibile in data specificata
 - d. NE – Non Eleggibile
 - e. CNC – Classificazione non completata

Art. 25 Status Nuovo (N)

1. Ad ogni Atleta può essere assegnato lo status "N" e una classificazione provvisoria da parte del RNC che il presidente della società sportiva è tenuto ad inserire nelle informazioni necessarie a perfezionare il tesseramento individuale.
2. Il RNC autorizza l'assegnazione dello Status "N" e la relativa classe sportiva provvisoria sulla base dell'analisi condotta sulla documentazione presentata per l'istruttoria documentale.
3. Con lo Status N l'atleta può partecipare alle competizioni FITRI, ma può concorrere all'assegnazione di punteggi (individuali o di squadra) e/o all'assegnazione di titoli individuali solo se sia stato completato l'iter di classificazione e la classe sportiva attribuita corrisponda a quella assegnata in via temporanea.

4. L'Atleta può gareggiare con status N, come specificato al punto precedente, unicamente nel suo primo anno sportivo di tesseramento alla FITRI. Decorso questo termine l'atleta non potrà più essere autorizzato a gareggiare se prima non sia stato sottoposto a visita di classificazione.

Art. 26 Status Confermato (C)

1. La Commissione Classificatrice assegna lo status "C – Confermato" quando la condizione di disabilità dell'atleta è pienamente eleggibile e le funzionalità residue utilizzate nello svolgimento dell'attività sportiva resteranno stabili.
2. L'atleta al quale è stato attribuito lo status C non deve essere sottoposto ad ulteriori visite di classificazione, fatta eccezione qualora venga presentato un ricorso, a seguito di una richiesta di riclassificazione oppure in caso di variazioni delle regole di classificazione.

Art. 27 Status Rivedibile – (R)

1. La Commissione Classificatrice assegna lo status R tutte le volte che ritenga opportuno approfondire o acquisire ulteriori pareri riguardo la classificazione dell'atleta. (A titolo esemplificativo, non esaustivo, questa valutazione deve essere effettuata tenendo in considerazione diversi aspetti: l'esperienza sportiva dell'atleta, l'evoluzione e la progressione della disabilità dell'atleta, le condizioni anatomo-fisiologiche dello stesso).
2. L'Atleta con status R deve sottoporsi a visita di classificazione ad ogni occasione utile nella quale sia insediata una Commissione Classificatrice, al fine di effettuare un monitoraggio costante della sua classificazione.
3. Ai fini di una corretta gestione del programma delle classificazioni, il RNC ha la facoltà di dare un ordine di priorità alle varie visite di classificazione degli atleti con status R, prevedendo anche dei rinvii a successivi insediamenti della Commissione Classificatrice.

Art. 28 Status Rivedibile a data stabilita (RFD)

1. La commissione classificatrice assegna lo status FRD tutte le volte che ritenga necessario verificare e/o aggiornare la classe funzionale assegnata all'atleta al trascorrere di un determinato periodo di tempo.
2. Al termine della visita di classificazione viene assegnata la classe funzionale e viene fissato l'anno sportivo nel quale l'atleta, alla prima occasione utile, dovrà sottoporsi nuovamente alla visita di classificazione.
3. Il termine può essere anticipato nel caso in cui venga presentato un ricorso o una richiesta di riclassificazione.

Art. 29 Status Non Eleggibile (NE)

1. La Commissione classificatrice assegna lo status NE quando l'atleta:
 - a. Ha una disabilità eleggibile ma non raggiunge il parametro minimo previsto.
 - b. Non è in condizioni di salute tali da praticare Paratriathlon.
2. L'Atleta con status NE non è autorizzato a gareggiare in alcuna competizione FITRI.
3. Qualora si presenti il caso esposto al punto b, l'atleta ha facoltà di essere sottoposto a nuova visita di classificazione, effettuata da una Commissione diversa dalla precedente, nel frattempo potrà ricevere status NE-R (Non Eleggibile Rivedibile) ma non sarà autorizzato a gareggiare in alcun modo.
4. Qualora anche la seconda Commissione Classificatrice stabilisca che l'atleta, pur avendo una disabilità eleggibile non raggiunge il parametro minimo di disabilità, sarà assegnato lo status NE-C (Non Eleggibile Confermato).
5. Dalla definizione di NE-C si applicano le disposizioni previste per i ricorsi e per le richieste di riclassificazione.

Art. 30 Status Classificazione Non Completata

1. La Commissione Classificatrice assegna lo status CNC quando la procedura di classificazione:
 - a. Non è stata completata per impedimenti dei Classificatori a procedere, intervenuti e non preventivati.
 - b. Non è stata completata per ragioni mediche riferibili all'atleta, ad esempio dolori o condizioni fisiche contingenti che impediscono una idonea valutazione.
 - c. Non è stata completata per problematiche organizzative sopravvenute e non preventivabili.

Parte 8 – RICORSI e APPELLI

Art. 31 Soggetti legittimati al ricorso

1. I ricorsi avverso l'assegnazione di una determinata classe sportiva ad un atleta possono essere promossi:
 - a. Dal RNC o dal Direttore Tecnico Nazionale: d'ufficio e fuori classificazione, in qualsiasi momento dell'anno sportivo.
 - b. Da una Società sportiva che ne abbia interesse:
 - i. durante la classificazione secondo l'Articolo seguente;
 - ii. fuori classificazione, anche avverso atleti di altre Società sportive, presentando idonea documentazione a supporto dell'istanza.
 - c. Dalla Commissione Classificatrice d'Appello

Art. 32 Ricorso durante la classificazione

1. Il ricorso durante la classificazione può essere presentato:
 - a. Al termine della visita e prima di effettuare l'eventuale osservazione in gara, entro il termine di 1 ora dalla pubblicazione ufficiale degli esiti parziali di termine visita, in forma scritta e secondo le modalità riportate di seguito.
 - b. Al termine dell'eventuale osservazione in gara, entro 15 minuti dalla pubblicazione della decisione finale, in forma scritta e secondo le modalità riportate di seguito.
2. Per presentare un ricorso durante la classificazione:
 - a. la Società sportiva deve compilare l'apposito modulo di ricorso e consegnarlo al Capo Classificatore;
 - b. il Capo Classificatore notifica l'addebito (sentita la Segreteria Federale) previsto alla Società sportiva;
 - c. la Società sportiva è tenuta a giustificare in maniera approfondita, anche attraverso apposita documentazione medico-sanitaria, eventualmente corredata da foto o video, le motivazioni del ricorso.
3. Il Capo Classificatore potrà:
 - a. Accogliere il ricorso.
 - b. Respingere il ricorso con riserva.
 - c. Non accogliere il ricorso.
4. In qualsiasi caso il Capo Classificatore deve fornire una risposta scritta al ricorso; tale risposta deve essere correttamente notificata attraverso la pubblicazione ufficiale nello spazio dedicato ai risultati delle classificazioni.
5. Accoglimento e non accoglimento del ricorso:
 - a. Qualora il ricorso venga **accolto**, all'atleta verrà immediatamente assegnato lo status R.
 - b. Nel caso sia disponibile una seconda Commissione Classificatrice e vi sia la possibilità che l'atleta possa essere osservato in gara, la visita potrà essere effettuata immediatamente.

- c. Nel caso non sia disponibile una seconda Commissione Classificatrice, oppure non vi sia la possibilità di osservazione dell'atleta in gara, il ricorso verrà preso in carico dal RNC e l'atleta dovrà essere sottoposto a visita alla prima occasione utile nel corso di una successiva competizione.
 - d. In caso di **non accoglimento** del ricorso la Società sportiva è tenuta a versare l'importo dovuto alla FITRI con modalità indicata dalle norme federali.
- 6. Accoglimento del ricorso con riserva:
 - a. Una decisione deve essere assunta alla prima occasione utile dal RNC, sentito eventualmente il parere di esperti in merito.
 - b. Sarà cura del RNC, per tramite la FITRI, notificare alla Società sportiva dell'atleta quando lo stesso potrà essere sottoposto a nuova visita di classificazione.
 - c. L'atleta sarà autorizzato a gareggiare nella competizione con la classe sportiva assegnata al termine della visita sottoposta a ricorso con status R.
 - d. L'atleta ha facoltà di rifiutare, senza addebiti, la partecipazione alla competizione.
- 7. Nei casi ai punti 5 e 6 del presente articolo, la Commissione Classificatrice convocata per trattare un ricorso riguardo la classe sportiva attribuita da un atleta, deve essere composta da Classificatori che non hanno preso parte alla Commissione Classificatrice che ha assunto la decisione oggetto del ricorso.
- 8. Qualora il ricorso venga respinto, l'atleta dovrà gareggiare con la classe sportiva attribuita dalla Commissione di classificazione, ovvero ricorrere in Appello ai sensi del presente Regolamento.

Art. 33 Ricorso fuori classificazione

- 1. Per quanto attiene al ricorso fuori classificazione:
 - a. Il RNC e il Direttore Tecnico Nazionale hanno la facoltà di proporre un ricorso alla Segreteria federale avverso la classe sportiva assegnata ad un atleta.
 - b. La FITRI, tramite la Segreteria federale, ha la facoltà di recepire istanze, motivate e corredate da apposita documentazione a supporto, formulate dalle Società sportive riguardo la classe sportiva assegnata ad un atleta.
 - c. In caso di ricorso fuori classificazione nei riguardi di un atleta, a quest'ultimo verrà attribuito lo status R e verrà chiamato a sottoporsi a visita di classificazione alla prima occasione utile. La Società sportiva dell'atleta interessato riceverà apposita notifica contenente tutte le motivazioni che attengono al ricorso.
- 2. La Commissione di Classificazione convocata per esaminare il ricorso relativo alla classe sportiva assegnata ad un atleta deve essere composta da Classificatori che non hanno preso parte alla Commissione Classificatrice che ha attribuito la classe sportiva oggetto del ricorso.

Art. 34 Appello a seguito di ricorso

- 1. Qualora al termine della procedura di ricorso la Società sportiva non si ritenga soddisfatta della decisione finale assunta dalla Commissione Classificatrice, ha facoltà di presentare istanza, informa scritta, documentando le sue ragioni al Consiglio Federale FITRI, riguardo la volontà di presentare appello.
- 2. A seguito di presentazione del ricorso in appello il Consiglio Federale provvederà alla nomina di una Commissione Classificatrice d'Appello, composta da almeno 3 Classificatori: 1 medico, 1 fisioterapista e 1 tecnico di comprovata esperienza. Nessuno dei componenti la Commissione d'Appello deve aver preso parte a Commissioni che abbiano attribuito la classe sportiva oggetto del ricorso.
- 3. La decisione della Commissione Classificatrice d'Appello è definitiva e non più appellabile.

Parte 9 – ATTIVITA' POST CLASSIFICAZIONE

Art. 35 Revisione dello status assegnato

1. Solo gli atleti con status C, per tramite della Società sportiva di appartenenza, possono chiedere una revisione della propria classificazione.
2. La richiesta di riclassificazione deve essere trasmessa, mediante compilazione dell'apposito modulo, alla Segreteria Federale che provvederà ad inoltrarla al RNC.
3. La Segreteria Federale, una volta pervenuta tale richiesta, provvederà all'addebito della tassa prevista dalla vigente normativa in merito.
4. La richiesta di riclassificazione deve essere documentata da idonee certificazioni mediche che attestino le significative modifiche delle condizioni di disabilità che hanno diretto impatto sull'effettuazione dei movimenti necessari all'effettuazione del Paratriathlon.
5. Qualora il RNC accolga la richiesta inoltrata, previo adeguato approfondimento documentale eventualmente supportato da esperti nel settore, provvederà all'immediato cambiamento dello status dell'atleta da C in R, fornendo la possibilità all'atleta di sottoporsi a nuova visita di classificazione alla prima occasione utile.

Art. 36 Cambio dei criteri e delle regole internazionali

1. Qualora intervengano cambiamenti nelle normative internazionali in materia, la FITRI ha la facoltà di:
 - a. Stabilire il passaggio da C a R di tutti gli atleti interessati dai cambiamenti.
 - b. Stabilire il passaggio da FRD a R di tutti gli atleti interessati dai cambiamenti.
 - c. Procedere d'ufficio agli adattamenti necessari, o agli aggiornamenti, se questi non hanno impatto sulle competizioni agonistiche.
 - d. Informare prontamente le Società sportive degli atleti interessati.

Art. 37 Atleti con disabilità multiple

1. Nel caso di atleti con doppia disabilità eleggibile, ad esempio con disabilità fisica e visiva, lo stesso ha la possibilità di effettuare la visita di classificazione per entrambe le disabilità e scegliere in quale gareggiare. Tale decisione deve precedere l'eventuale osservazione in gara.
2. Fatta salva la possibilità di riclassificazione a seguito di modificazioni delle condizioni di disabilità come da art. 35.4, l'atleta può chiedere il cambiamento di classe sportiva per la presenza di altra disabilità eleggibile, procedendo ad una nuova visita di classificazione.
3. Il cambiamento da una classe sportiva ad altra con diversa disabilità, come da punto 2 del presente articolo, è permessa una sola volta nella carriera sportiva dell'atleta. Tale possibilità può essere concessa solo se l'atleta non abbia partecipato a competizioni durante la stagione sportiva in corso; se così non fosse, l'atleta dovrà attendere la stagione sportiva successiva.

Art. 38 Notifiche e documentazione

1. La FITRI è tenuta alla conservazione della documentazione riguardante i verbali di classificazione presso la Segreteria Federale.
2. Le Società sportive hanno la facoltà di richiedere, esclusivamente alla Segreteria FITRI, copia del verbale di classificazione del loro atleta in formato digitale.
3. Prima di ogni sessione di visite di classificazione, la FITRI è tenuta ad informare le Società sportive interessate riguardo il programma di classificazioni previsto nelle diverse sessioni.

Parte 10 – DOCUMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE

Art. 39 Documenti per la classificazione della disabilità motoria

1. In fase di tesseramento di un atleta con disabilità motoria la Società sportiva di appartenenza deve inviare alla Segreteria federale la seguente documentazione:
 - a. Certificazione medica che attesti le condizioni di disabilità del soggetto
 - b. Copia leggibile del certificato della Commissione di Invalidità Civile di prima Istanza, qualora l'Atleta ne sia già in possesso per altri motivi.
2. È fatta salva la facoltà del RNC di chiedere documentazione aggiuntiva a quanto sopra indicato.

Art. 40 Documenti per la classificazione della disabilità visiva

1. In fase di tesseramento di un atleta con disabilità visiva la Società sportiva di appartenenza deve inviare alla Segreteria federale la seguente documentazione, compilata **in data non anteriore a un anno**:
 - a. Certificato di visita Oculistica rilasciato da un medico Specialista in Oftalmologia in cui siano ben evidenziati:
 - i. **Patologia** visiva dell'atleta ed eventuali indagini diagnostiche di conferma;
 - ii. Misura dell'**acuità visiva monoculare con migliore correzione**;
 - iii. **Campo visivo monoculare** 30° o 120° (da effettuare con **lenti correttive**)
 - b. Copia leggibile del certificato della Commissione di Invalidità Civile di prima Istanza, qualora l'Atleta ne sia già in possesso per altri motivi.
2. È fatta salva la facoltà del RNC di chiedere documentazione aggiuntiva a quanto sopra indicato.

Art. 41 Documenti per la classificazione della disabilità intellettiva relazionale

1. In fase di tesseramento di un atleta con disabilità intellettiva-relazionale è necessario allegare idonea documentazione attestante che l'atleta si ritrova in una delle seguenti condizioni:
 - a. **Atleti con disabilità intellettiva:**
 - i. Quoziente intellettivo pari o inferiore a 75;
 - ii. Deficit del funzionamento adattivo ovvero mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali per l'indipendenza personale e la responsabilità sociale;
 - iii. L'esordio dei deficit intellettivi e adattivi deve essere evidente durante il periodo di sviluppo e comunque **prima dei 18 anni di età**.
 - b. **Atleti con Sindrome di Down e associata disabilità intellettiva:**
 - i. Questa categoria include atleti con disabilità intellettiva, associata ad una condizione "cronica", o ad una condizione genetica come la **sindrome di Down**.
 - c. **Atleti con Disturbo dello Spettro dell'Autismo:**
 - i. Il disturbo dello **Spettro dell'Autismo** è un disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da deficit nell'interazione e nella comunicazione sociale e pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Considerare l'autismo all'interno di "uno spettro" significa includere comportamenti problematici che variano nel tempo e nell'intensità della manifestazione e quindi persone con caratteristiche cliniche eterogenee. Per il tesseramento di questi atleti viene richiesto un punteggio di **Quoziente Intellettivo** maggiore o uguale a 76 (quindi senza una disabilità intellettiva associata) e una diagnosi formale di Disturbo dello Spettro dell'Autismo secondo gli attuali criteri diagnostici.
2. È fatta salva la facoltà del RNC di chiedere documentazione aggiuntiva a quanto sopra indicato.

Parte 11 – LE CLASSI SPORTIVE

Art. 42 Classi sportive della disabilità fisica

Le classi sportive del Paratriathlon definite per la **disabilità fisica** sono:

PTWC1*	<p>Questa classe include atleti con grave disabilità, dovuta a forti compromissioni fisiche, a significative carenze di forza muscolare, limitazioni nell'ampiezza dei movimenti, assenza di segmenti corporei quali amputazioni bilaterali transfemorali, amputazione monolaterale prossima all'anca, grave lesione del midollo spinale con conseguente tetraplegia, paraplegia, ecc.</p> <p>Valutazione max: 463 pt</p>
PTWC2*	<p>Questa classe include atleti con importante disabilità, dovuta a compromissioni fisiche, a carenze di forza muscolare, limitazioni nell'ampiezza dei movimenti, assenza di segmenti corporei quali amputazione monolaterale sopra il ginocchio, lesione del midollo spinale con parziale paraplegia.</p> <p>Valutazione max: 640 pt</p>
PTS2	<p>Questa classe include atleti con forti limitazioni dell'attività derivante da compromissioni fisiche, assenza di segmenti corporei quali l'amputazione sopra il ginocchio, ipertonìa, atassia e/o atetosi, riduzione della forza muscolare o di ampiezza di movimento, grave paralisi cerebrale, emiplegia congenita, ecc.</p> <p>Valutazione max: 909,9 pt</p>
PTS3	<p>Questa classe include atleti con un grado significativo di limitazioni dell'attività derivante da compromissioni fisiche, assenza di segmenti corporei quali l'amputazione bilaterale sotto il ginocchio o combinazione di carenza di forza muscolare in un braccio e contemporanea amputazione monolaterale sotto il ginocchio, ipertonìa, atassia e/o atetosi, ridotta forza muscolare o di ampiezza di movimento, significativa emiplegia spastica, paralisi cerebrale, emiplegia spastica, ecc. Sia nella specialità di bicicletta che di corsa, gli atleti amputati possono utilizzare protesi approvate o altri dispositivi di supporto.</p> <p>Valutazione: tra 910,0 e 979,9 pt</p>
PTS4	<p>Questa classe include atleti con grado moderato di limitazioni dell'attività derivante da compromissioni fisiche, da assenza di segmenti corporei quali l'amputazione completa di arto superiore o di arto inferiore sotto il ginocchio, ipertonìa, atassia e/o atetosi, ridotta forza muscolare o di ampiezza di movimento, moderata paralisi cerebrale spastica, lesione completa del plesso brachiale monolaterale, ecc. Sia nella specialità di bicicletta che di corsa, gli atleti amputati possono utilizzare protesi approvate o altri dispositivi di supporto.</p> <p>Valutazione: tra 980,0 e 1091,9 pt</p>
PTS5	<p>Questa classe include atleti con grado lieve di limitazioni dell'attività derivante da compromissioni fisiche, da assenza di segmenti corporei quali l'amputazione della mano o del piede, ipertonìa, atassia e/o atetosi, ridotta forza muscolare o di ampiezza di movimento, dismelia al di sotto del gomito, piede torto, lieve paralisi cerebrale spastica, lesione parziale del plesso brachiale monolaterale. Sia nella specialità di bicicletta che di corsa, gli atleti amputati possono utilizzare protesi approvate o altri dispositivi di supporto.</p> <p>Valutazione: tra 1092,0 e 1211,9 pt</p>

* Il punteggio di demarcazione tra le classi sportive PTWC1 e PTWC2 è 463, ma quando l'atleta, in fase di classificazione, ottiene un valore tra 455 e 470 punti, i Classificatori effettueranno attente valutazioni sulle possibilità funzionali del tronco, attribuendo conseguentemente la categoria di appartenenza.

Art. 43 Classi sportive della disabilità visiva

Le classi sportive del Paratriathlon definite per la **disabilità visiva** sono:

PTVI1	Cecità completa L'atleta non ha percezione della luminosità. L'acuità visiva è inferiore a LogMAR 2.60. È obbligatorio il supporto di un atleta-guida in gara. Deve essere utilizzato il tandem nel segmento gara che prevede la bicicletta.
PTVI2	Ipovisione Atleti con acuità visiva compresa tra LogMAR 1.50 e 2.60 (incluso) e/o campo visivo ristretto con diametro fino a 10 gradi. È obbligatorio il supporto di un atleta-guida in gara. Deve essere utilizzato il tandem nel segmento gara che prevede la bicicletta.
PTVI3	Ipovisione Atleti con acuità visiva compresa tra LogMAR 1.40 e 1 (incluso) e/o campo visivo ristretto con diametro fino a 40 gradi. Tale criterio è anche il Criterio di Disabilità Minimo (MIC) per l'eleggibilità nell'attività sportiva paralimpica con disabilità visiva. È obbligatorio il supporto di un atleta-guida in gara. Deve essere utilizzato il tandem nel segmento gara che prevede la bicicletta.

Art. 44 Classi sportive della disabilità intellettiva relazionale

Le classi sportive del Paratriathlon definite per la **disabilità intellettiva e relazionale** (attività svolta solo in ambito nazionale) sono:

PTM1	Include atleti con disabilità intellettiva relazionale e atleti con disturbo dello spettro dell'autismo, la cui idoneità alla pratica sportiva agonistica del Paratriathlon sia stata valutata mediante certificazione medica (DM 4-3-1993), secondo i criteri definiti per tale categoria.
PTM2	Include atleti con Sindrome di Down, la cui idoneità alla pratica sportiva agonistica del Paratriathlon sia stata valutata mediante certificazione medica (DM 4-3-1993), secondo i criteri definiti per tale categoria.

Allegato 1

MODULO di Ricorso avverso le decisioni della Commissione Classificatrice

Ricorso presentato da			
In qualità di:		della Società sportiva:	
Durante la sessione di Classificazione insediata a:			
In data:		ore:	

Atleta interessato:			
Classe assegnata oggetto del ricorso:		Status assegnato:	
Tassa del ricorso:			
Motivazioni del ricorso:			

(allegare eventuali foto, video e/o documentazione medico-sanitaria di supporto)

Decisione del Capo Classificatore:	<input type="checkbox"/> Ricorso accettato
	<input type="checkbox"/> Ricorso respinto
	<input type="checkbox"/> Ricorso respinto con riserva

Attività posta in essere in base alla decisione:
Esito finale del ricorso:

Firma di chi ha presentato il ricorso _____

Firma del Capo Classificatore _____

Allegato 2

MODULO Richiesta di riclassificazione

Nominativo dell'atleta:		Data di nascita:	
Società sportiva:			
Anno della classificazione oggetto della presente richiesta:			

Motivazioni alla base della richiesta di riclassificazione

(Allegare eventuale documentazione medico-sanitaria a supporto)

Modulo trasmesso il: _____

Firma del Presidente della Società sportiva: _____

Allegato 3

MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità fisica

Cognome e Nome:		M	F	Data di nascita:	
Società sportiva:					

Informazioni medico-sanitarie

Diagnosi: _____

Congenita

Acquisita in data _____

Descrizione generale: _____

Caratteristiche e difficoltà riferite alla diagnosi:

<input type="checkbox"/> Carenza di Forza muscolare		<input type="checkbox"/> Ridotta ampiezza di movimento
<input type="checkbox"/> Compromissioni agli arti		<input type="checkbox"/> Amputazione
<input type="checkbox"/> Atassia		<input type="checkbox"/> Atetosi
<input type="checkbox"/> Ipertonia		<input type="checkbox"/> Dismetria arti inferiori

La condizione medica è:

<input type="checkbox"/> Permanente		<input type="checkbox"/> Progressiva
<input type="checkbox"/> Stabile		<input type="checkbox"/> Instabile-Variabile

Nome del Medico: _____

Firma: _____

Data: _____

Firma del Presidente
della Società sportiva: _____

Allegato 4

MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità visiva

Cognome e Nome:		M	F	Data di nascita:	
Società sportiva:					

Informazioni medico-sanitarie

Diagnosi: _____

Congenita

Acquisita in data

Descrizione generale: _____

Acuità visiva

Senza correzione

Con correzione

Occhio dx

Occhio sx

Campo visivo*

Senza correzione

Con correzione

Occhio dx

Occhio sx

**Campo visivo monocolare 30° o 120°*

N.B. La documentazione non deve essere anteriore ad un anno dalla data di trasmissione

Nome del Medico: _____

Firma: _____

Data: _____

Firma del Presidente
della Società sportiva: _____

Allegato 5

MEDICAL DIAGNOSTIC FORM per la disabilità intellettiva e relazionale

Cognome e Nome:		M	F	Data di nascita:	
Società sportiva:					

Informazioni medico-sanitarie

Atleta con disabilità intellettiva

E' necessario allegare documentazione attestante:

1: **Quoziente intellettivo** pari o inferiore a 75;

2: **Deficit del funzionamento adattivo** ovvero mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali per l'indipendenza personale e la responsabilità sociale;

3: L'esordio dei deficit intellettivi e adattivi deve essere evidente durante il periodo di sviluppo e comunque **prima dei 18 anni di età**.

Atleta con Sindrome di Down e associata disabilità intellettiva

Atleta con Disturbo dello Spettro dell'Autismo

Il disturbo dello **Spettro dell'Autismo** è un disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da deficit nell'interazione e nella comunicazione sociale e pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Considerare l'autismo all'interno di "uno spettro" significa includere comportamenti problematici che variano nel tempo e nell'intensità della manifestazione e quindi persone con caratteristiche cliniche eterogenee.

Per il tesseramento di questi atleti viene richiesto un punteggio di **Quoziente Intellettivo** maggiore o uguale a 76 (quindi senza una disabilità intellettiva associata) e una diagnosi formale di Disturbo dello Spettro dell'Autismo secondo gli attuali criteri diagnostici.

Nome del Medico:

Firma:

Data:

Firma del Presidente
della Società sportiva: